R.G. n. 7771/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione del lavoro

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano nella prosecuzione del verbale di udienza del 22.09.2026;

pronuncia la seguente

SENTENZA

nella controversia

tra

APN - AVVOCATI PER NIENTE ODV, ASGI - ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE APS, CGIL LOMBARDIA, LEDHA - LEGA PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ APS, rappresentate e difese dagli avvocati Alberto Guariso, Livio Neri e Marta Lavanna;

e

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dalla dott.ssa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 9.06.2026 le Associazioni ricorrenti convenivano innanzi al Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, la Agenzia delle Entrate formulando le seguenti conclusioni: " 1) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del bando di cui al punto 1 della narrativa, nella parte in cui ha previsto per la partecipazione alla selezione il requisito della cittadinanza italiana anziché i requisiti di cittadinanza e titolo di soggiorno previsti dai commi 1 e 3-bis dell'art. 38, d.lgs. 165/01 e conseguentemente, a titolo di rimozione degli effetti della accertata discriminazione: in via principale 2) ordinare ad Agenzia delle

Entrate, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di modificare il predetto bando di selezione pubblica, prevedendo il diritto di presentare domanda per tutti i cittadini europei e per i cittadini di paesi extra UE aventi uno dei titoli di soggiorno indicati negli artt. 1 e 3-bis dell'art. 38 d.lgs. 165/01 (fermi gli ulteriori requisiti), fissando nuovo congruo termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle ulteriori domande; 3) dato atto che l'ordine di cui sopra attiene a obblighi di fare infungibili, condannare l'Amministrazione convenuta a pagare alle ricorrenti, ai sensi dell'art. 614 *bis* c.p.c., euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento integrale dell'ordine giudiziale, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione o notifica dell'emananda sentenza; in via subordinata, nel solo caso in cui il Giudice ritenesse di non poter adottare i provvedimenti di cui ai punti 2 e 3); 4) condannare Agenzia delle Entrate a pagare a ciascuna delle ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per l'intervenuta discriminazione, una somma da determinarsi in via equitativa e che allo stato si indica in importo non inferiore a euro 10.000,00 per ciascuna associazione, ovvero la diversa somma che il giudice riterrà di determinare; in ogni caso, 5) ordinare la pubblicazione dell' emanando provvedimento sulla *home page* del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con modalità tali da garantirne adeguata visibilità, nonché, eventualmente, su un quotidiano a tiratura nazionale; 6) adottare, nell'ambito del piano di rimozione volto ad evitare il ripetersi della discriminazione, ogni ulteriore provvedimento che il Giudice riterrà opportuno in conformità a quanto previsto dall'art. 28 d.lgs. 165/2001; 7) condannare Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, ivi compreso il rimborso del contributo unificato".

Le ricorrenti lamentano la circostanza che il requisito della cittadinanza italiana comporti l'esclusione di tutte le persone disabili straniere che, invece, avrebbero diritto di accedere nei ranghi del pubblico impiego ai sensi dell'art. 38 d.lgs. 165/2001.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto delle domande.

Le domande sono fondate e meritano di essere accolte.

1.In via preliminare va esaminata la eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalla Agenzia resistente.

A tal proposito la Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 7186/2011 ha affermato che "in tema di azione ai sensi dell'art. 44 del T.U. sull'immigrazione

(d.lgs. n. 286 del 1998), il legislatore, al fine di garantire parità di trattamento e vietare ingiustificate discriminazioni per "ragioni di razza ed origine etnica", ha configurato una posizione di diritto soggettivo assoluto a presidio di un'area di libertà e potenzialità del soggetto, possibile vittima delle discriminazioni, rispetto a qualsiasi tipo di violazione posta in essere sia da privati che dalla P.A., senza che assuma rilievo, a tal fine, che la condotta lesiva sia stata attuata nell'ambito di procedimenti per il riconoscimento, da parte della P.A., di utilità rispetto a cui il privato fruisca di posizioni di interesse legittimo, restando assicurata una tutela secondo il modulo del diritto soggettivo e con attribuzione al giudice del potere, in relazione alla variabilità del tipo di condotta lesiva e della preesistenza in capo al soggetto di posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo a determinate prestazioni, di "ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione". Ne consegue che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario l'azione promossa contro la decisione dell'amministrazione datrice di lavoro di escludere dalle procedure di stabilizzazione, previste dalla legge finanziaria del 2007, alcuni lavoratori extracomunitari perché privi della cittadinanza italiana, dovendosi ritenere che le questioni relative a dette procedure riguardino solo la fase successiva all'esercizio dell'azione antidiscriminatoria, restando esclusa ogni asserita violazione del principio del giudice naturale".

Tali principi sono stato ribaditi nell'ordinanza condivisibile della Cassazione n.3842/21 secondo cui "il diritto a non essere discriminati si configura, in considerazione del quadro normativo costituzionale (art. 3 Cost.), sovranazionale (Direttiva 2000/43/CE) ed interno (art. 3 e 4 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 nonché l'art. 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) come un diritto soggettivo assoluto da far valere davanti al giudice ordinario, a nulla rilevando che il dedotto comportamento discriminatorio consista nell'emanazione di un atto amministrativo. Il giudice ordinario deve, infatti, limitarsi "a decidere la controversia valutando il provvedimento amministrativo denunziato, disattendendolo "tamquam non esset" e adottando i conseguenti provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, ove confermato lesivo del principio di non discriminazione od integrante gli estremi della illegittima reazione, senza tuttavia interferire nelle potestà della p.a., se non nei consueti e fisiologici limiti ordinamentali della disapplicazione incidentale ai fini della tutela dei diritti soggettivi controversi". (Cass. S.U. n. 3670/2011)".

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, L. 67/06 richiamata da parte resistente non è pertinente, poiché la norma in questione, quando statuisce che le associazioni "possono.....ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse", si limita a statuire che, ove venga formulata una domanda di annullamento dell'atto amministrativo, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.

E' evidente che le domande formulate nel presente giudizio non sono assimilabili ad un giudizio di tipo caducatorio, ma sostanziano un'azione contro la discriminazione collettiva cui si applica l'art. 28 d.lgs.150/2011, come espressamente previsto dall'art. 3 della stessa L. 67/2006. L'art. 4, comma 2, citato prevede in sostanza una legittimazione aggiuntiva relativa al processo amministrativo con riferimento a quelle ipotesi in cui la parte lesa o l'associazione che la rappresenta decidano di chiedere l'annullamento di un atto amministrativo.

2. Venendo al merito della vicenda, va osservato che in data 15 maggio 2026 la Agenzia delle Entrate ha bandito una "selezione pubblica, ai sensi della L. 12.3.99 n.68 e del DL 14.3.25 n.25, conv. con modificazione dalla L. 9.5.25, per l'assunzione a tempo indeterminato di 622 unità per l'area assistenti, famiglia professionale di assistente gestionale".

Il bando prevede i seguenti requisiti: appartenenza a una delle categorie di soggetti indicati dall'art. 1, comma 1, lettera a) b) c) d) L. 68/1999, ossia a) persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% o invalidi con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo; b) invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%; c) non vedenti e sordomuti; d) persone invalide di guerra e invalide per servizio; iscrizione negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all'art. 8, c. 1, L. 68/1999, territorialmente competenti e stato di disoccupazione; possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e cittadinanza italiana.

L'art. 38, comma 1, del d.lgs n. 165/2001 prevede che " i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche *che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale*". Il comma 3 bis statuisce che " le disposizioni di cui

ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria".

Non vi è alcun dubbio che tali disposizioni debbano essere lette alla luce degli artt. 49 e 51 del TFUE, in materia di diritto di stabilimento e relative eccezioni, così come interpretati dalla Corte di Giustizia UE (sentenza del 1 febbraio 2017 in C-392/2015).

La Corte di Giustizia ha affermato infatti che l'articolo 51, primo comma, TFUE costituisce una deroga alla norma fondamentale della libertà di stabilimento: tale deroga deve essere interpretata in maniera che la sua portata si limiti a ciò che è strettamente necessario per tutelare gli interessi che tale disposizione permette agli Stati membri di proteggere" (punto 106). La deroga prevista all'articolo 51, primo comma, TFUE deve essere limitata alle sole attività che, di per sé considerate, costituiscono una partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri (punto 107).

La Corte ha ritenuto di escludere dalla deroga prevista all'articolo 51, primo comma, TFUE talune attività ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri (v. in tal senso, sentenze del 13 luglio 1993, Thijssen, C-42/92, EU:C:1993:304, punto 22; del 29 ottobre 1998, Commissione/Spagna, C-114/97, EU:C:1998:519, punto 38; del 30 marzo 2006, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, C-451/03, EU:C:2006:208, punto 47; del 29 novembre 2007, Commissione/Germania, C-404/05, EU:C:2007:723, punto 38, e del 22 ottobre 2009, Commissione/Portogallo, C-438/08, EU:C:2009:651, punto 36), o determinate attività il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorità amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorità (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 1974, Reyners, 2/74, EU:C:1974:68, punti 51 e 53), o ancora determinate attività che non comportano l'esercizio di poteri decisionali (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 1993, Thijssen, C-42/92, EU:C:1993:304, punti 21 e 22; del 29 novembre 2007, Commissione/Austria, C-393/05, EU:C:2007:722, punti 36 e 42; del 29 novembre 2007, Commissione/Germania, C-404/05, EU:C:2007:723, punti 38 e 44, nonché del 22 ottobre 2009, Commissione/Portogallo, C-438/08, EU:C:2009:651, punti 36 e 41), di poteri di coercizione (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 29

ottobre 1998, Commissione/Spagna, C- 114/97, EU:C:1998:519, punto 37), o di potestà coercitiva (v., in tal senso, sentenze del 30 settembre 2003, Anker e a., C-47/02, EU:C:2003:516, punto 61, nonché del 22 ottobre 2009, Commissione/Portogallo, C-438/08, EU:C:2009:651, punto 44)» (punto 108).

Inoltre l'art. 45 del TFUE così dispone: "1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata. 2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto: a) di rispondere a offerte di lavoro effettive; b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri; c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali; d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego. 4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione".

Nella sentenza n. 8674/2025 la Cassazione ha affermato: "... la Corte di giustizia ha più volte precisato i confini e i limiti entro i quali gli Stati membri possono applicare la c.d. 'eccezione di nazionalità' di cui al paragrafo 4 dell'art. 45 del TFUE. In via generale va osservato che, trattandosi di eccezione rispetto a una delle libertà fondamentali del Trattato, la giurisprudenza della Corte ha serbato sul punto un atteggiamento di estremo rigore. In particolare, è stato stabilito che le eventuali misure nazionali volte ad affermare la c.d. "riserva di nazionalità" devono essere limitate a "quanto strettamente necessario" a salvaguardare gli interessi sottesi all'adozione di tale misura (in tal senso: CGUE, sent. 3 luglio 1986 in causa C-66/85, Lawrie Blum, nonché - più di recente - CGUE, sent. 10 settembre 2014 in causa C-270/13 - Iraklis Haralambidis). Un consolidato orientamento della Corte di giustizia ha altresì chiarito che gli Stati membri possono legittimamente invocare la riserva di nazionalità per i soli impieghi nell'amministrazione pubblica "che hanno un rapporto con attività specifiche della pubblica amministrazione in quanto incaricata dell'esercizio dei pubblici poteri e responsabile della tutela degli interessi generali dello Stato (...)" (in tal senso: CGUE, sent. 26 maggio 1982 in causa C-149/79 - Commissione c/ Regno del Belgio; id., sentenza 27 novembre 1991 in

causa C-4/91 - Bleis c/ Ministère de l'Éducation Nationale; id., sentenza 2 luglio 1996 in causa C-290/94 - Commissione c/ Repubblica Ellenica).

La Corte di Giustizia ha poi chiarito che l'eventuale esercizio di taluni compiti di interesse pubblicistico non giustifica di per sé la c.d. "riserva di nazionalità". Si è quindi interrogata sul fatto se, al fine di applicare legittimamente la "riserva di nazionalità", debba trovare applicazione il c.d. "criterio del contagio" (secondo cui è sufficiente che la figura di che trattasi eserciti anche un solo potere di carattere pubblicistico nel complesso dei compiti attribuiti), ovvero se debba trovare applicazione il diverso "criterio della prevalenza" (secondo cui è invece necessario che i poteri di matrice pubblicistica, autoritativa e coercitiva assumano valenza prevalente in relazione al complesso dei compiti attribuiti). Ebbene, la Corte di giustizia ha risolto la questione nel secondo dei sensi richiamati. In particolare, con la sentenza 10 settembre 2014 in causa C-270/13 - Iraklis Haralambidis la Corte di giustizia, pur non negando che talune delle funzioni demandate ex lege al Presidente di un'Autorità portuale italiana comportino l'adozione di provvedimenti di carattere coattivo intesi alla tutela degli interessi generali dello Stato (e che quindi rientrino - a rigore - nell'area di possibile esenzione propria della c.d. "riserva di nazionalità"), ha nondimeno escluso che tale circostanza legittimi ex se l'attivazione di tale riserva. Secondo la Corte, in particolare, "il ricorso a tale deroga non può essere giustificato dal solo fatto che il diritto nazionale attribuisca poteri d'imperio (...). È necessario pure che tali poteri siano effettivamente esercitati in modo abituale da detto titolare e non rappresentino una parte molto ridotta delle sue attività."

3. Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, secondo questo Giudice, al fine di delibare correttamente sulle domande de quibus, appare opportuno esaminare il contratto collettivo di riferimento, ossia il CCNL del personale del Comparto funzioni centrali, sottoscritto in data 9 maggio 2022, triennio 2019/2021 che, all'art. 13, prevede quanto segue: "1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità funzionali alle esigenze proprie dei differenti modelli organizzativi presenti nel comparto, è articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: Area degli operatori Area degli assistenti Area dei funzionari Area delle elevate professionalità. 2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area

medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall'allegato A 3. In coerenza con i relativi contenuti, nell'Area sono individuate le famiglie professionali, ovvero ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale o di conoscenze comuni".

Il successivo art. 18 demanda alla contrattazione integrativa la definizione delle famiglie professionali .

L'allegato A, richiamato nel predetto art. 13, così definisce l'area degli assistenti: "Appartengono a quest'area i lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazione tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati del proprio contesto di lavoro."

Il "Contratto collettivo nazionale integrativo stralcio del personale non dirigenziale dell'agenzia delle entrate sulla definizione delle "famiglie professionali e delle relative competenze professionali" in attuazione dell'art. 18 ccnl – comparto funzioni centrali 2019-2021" definisce la famiglia professionale dell' "assistente gestionale" cui è riferito il bando, con un elenco di funzioni e mansioni che si pongono al di fuori dell'esercizio di poteri autoritativi. L'elenco delle mansioni è il seguente "applicare le conoscenze di riferimento al fine di presidiare in maniera corretta le attività; utilizzare gli strumenti digitali per le attività di competenza; relazionarsi con gli interlocutori interni ed esterni; comunicare in maniera chiara e completa; saper gestire l'affiancamento lavorativo in fase di formazione; saper condividere le conoscenze con il gruppo".

Peraltro il bando al paragrafo "attività" descrive nei seguenti termini le mansioni da assegnare al candidato: "fornisce supporto all'attività amministrativa e a quelle di competenza dell'ufficio di appartenenza; svolge attività di segreteria, flussi documentali e protocollo; elabora prospetti e tabulati e collabora alla consuntivazione delle attività; gestisce gli archivi cartacei e informatici e il relativo scarto d'archivio; si occupa dell'aggiornamento dei dati negli applicativi".

In sostanza la contrattazione collettiva applicabile ed il bando non contengono alcun riferimento ad attività che implicano l'esercizio di poteri autoritativi. Inoltre

appare condivisibile la circostanza che tali poteri siano riservati a lavoratori con titoli di studio superiore a quello richiesto nel caso in esame, ossia il diploma di scuola secondaria. Non appare convincente la circostanza che nello svolgimento delle attività preparatorie all'esercizio del potere di imposizione fiscale gli assistenti entrano in contatto con dati e informazioni che attengono a detto esercizio: sul punto la giurisprudenza della Corte di Giustizia non consente di attribuire rilievo, ai fini della riserva di nazionalità, alle attività meramente preparatorie. Peraltro non appare corretto che tali attività possano farsi rientrare nell'ambito della tutela dell'interesse nazionale, dal momento che tutta l'attività della PA è sempre rivolta in senso lato alla tutela dell'interesse nazionale, sicché un'interpretazione ampia di tale nozione caducherebbe i limiti imposti dalla giurisprudenza citata.

Peraltro la stessa parte resistente nella memoria di costituzione a pag. 26 conferma che gli assistenti non esercitano poteri autoritativi: "tale principio rileva anche con riferimento al personale assistente, il quale, pur non esercitando direttamente poteri autoritativi, svolge attività strumentali e di supporto che si inseriscono funzionalmente nel medesimo procedimento amministrativo. Ne consegue che, mentre l'attività dei funzionari integra un esercizio diretto della funzione pubblica, quella degli assistenti ne rappresenta una forma di esercizio indiretto, in quanto contribuisce in modo sostanziale alla gestione delle attività amministrative che ne consentono l'esplicazione. Ne emerge una figura professionale che, pur non essendo titolare del potere provvedimentale finale, partecipa in modo qualificato e non meramente esecutivo ai processi amministrativi dell'Agenzia" E ancora a pag. 27 la resistente così argomenta: "... l'attività svolta nelle segreterie e negli uffici, anche di livello dirigenziale, è funzionalmente di supporto alle determinazioni del Direttore e dei responsabili degli uffici. Essa contribuisce al corretto svolgimento dell'attività amministrativa complessiva e incide, sia pure indirettamente, sulla formazione e sull'attuazione delle determinazioni dell'Amministrazione" (pag. 27).

I principi esposti trovano fondamento nell'art. 45 TFUE e si riferiscono pertanto ai cittadini dell'Unione.

L'art. 38 d.lgs. 165/01 è tuttavia strutturato in modo tale da rendere applicabile alle tre categorie di cittadini extra UE contemplate (familiari di cittadini UE, titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, titolari di protezione internazionale) il medesimo regime previsto per i cittadini UE: in relazione ai primi (i familiari), perché sono parificati ai cittadini UE dal primo comma; quanto ai restanti due,

perché il comma 3bis non introduce per essi una disciplina specifica, ma si limita a prevedere che i commi 1 e 2, ossia il regime previsto per i cittadini UE, si applicano anche a dette due categorie. Nell'ordinamento italiano, dunque, sussistono solo due ipotesi possibili di posti e funzioni nell'ambito del pubblico impiego: quelle riservate ai cittadini italiani, nei limiti indicati e quelle aperte a tutte le categorie previste dall'art. 38 (cittadini UE, familiari, lungo-soggiornanti, titolari di protezione).

Tali conclusioni, lette alla luce del diritto comunitario, comportano la impossibilità di ammettere la riserva di cittadinanza per "interi plessi organizzativi e per intere categorie di dipendenti" e dunque la disapplicazione dell'art. 1 del DPCM n. 174/1994.

4. Nella vicenda in esame si sommano, dunque, le tutele di due fattori protetti e distinti nell'ottica del diritto alla parità di trattamento.

Con riferimento alla nazionalità, il diritto alla parità di trattamento, nei limiti sanciti dall'art. 38 d.lgs. 165/2001, deriva dalle norme indicate. La violazione delle stesse ricade pienamente nell'ipotesi considerata dall'art. 43, comma 1 e comma 2, lett. c) del TUI che disciplina appunto il "rifiuto di consentire l'accesso all'occupazione ...").

In relazione alla disabilità, la selezione è riferita esclusivamente a persone disabili disoccupate, iscritte negli elenchi di cui alla L. 68/1999. A tali elenchi sono iscritti anche i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano un titolo di soggiorno che consente di lavorare in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 454/1984. Tale sentenza, con una pronuncia interpretativa di rigetto, ha dichiarato inammissibile la questione posta "potendosi dalle disposizioni legislative in vigore trarre la conclusione, costituzionalmente corretta, della spettanza ai lavoratori extracomunitari, aventi titolo per accedere al lavoro subordinato stabile in Italia in condizioni di parità con i cittadini, e che ne abbiano i requisiti, del diritto ad iscriversi negli elenchi di cui all'art. 19 della legge n. 482 del 1968 ai fini dell'assunzione obbligatoria".

Nel caso che ci occupa appaiono applicabili tre previsioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: l'art. 27, a norma del quale " gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri (...). Gli Stati Parti devono garantire e favorire l'esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno subìto una disabilità durante l'impiego,

prendendo appropriate iniziative, anche attraverso misure legislative, in particolare al fine di: vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, assumere persone con disabilità nel settore pubblico"; l'art. 2, che definisce la discriminazione fondata sulla disabilità nei seguenti termini: "qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole" e l'art. 5 prevede che "gli Stati Parti devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento. Al fine di promuovere l'uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli".

In sostanza una clausola illegittima determina l'esclusione di una parte delle persone disabili titolari degli altri requisiti (titolo di studio, iscrizione negli elenchi ecc.). Come correttamente rileva la difesa delle ricorrenti, si tratta di un'esclusione che riguarda solo una parte delle persone disabili (quelle con cittadinanza italiana ovviamente non subiscono l'esclusione), ma che riguarda *esclusivamente persone disabili:* tutte le persone illegittimamente escluse appartengono dunque a un gruppo protetto ai sensi della direttiva 2000/78, della L. 67/2006, del d.lgs. 216/2003.

In tali casi la fattispecie integra i presupposti della discriminazione in ragione della disabilità. A tal proposito assume rilievo la sentenza della Corte di Giustizia del 26.1.21 nella causa C-16/19. In tale caso era stato chiesto alla Corte se costituisce discriminazione sulla base della disabilità, ai sensi dell'art. 2 direttiva 2000/78, il versamento di un'integrazione salariale solo ai disabili che hanno presentato una certificazione dopo una certa data, con esclusione dei disabili che l'abbiano presentata prima di tale data. Nel dare risposta positiva al quesito la Corte ha così argomentato: "Occorre rilevare che, riferendosi, da un lato, alla discriminazione «basata su» su uno dei motivi di cui all'articolo 1 della direttiva 2000/78, e, dall'altro, a un trattamento meno favorevole «sulla base» di uno di tali motivi, e impiegando

le espressioni «un'altra» e «altre persone», il tenore letterale dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva in parola non consente di statuire che, nel caso del motivo protetto costituito dalla disabilità, di cui al suddetto articolo 1, il divieto di discriminazione previsto dalla medesima direttiva sarebbe limitato alle sole differenze di trattamento esistenti tra persone disabili e persone non disabili. Dalla suddetta espressione "basata su" deriva invece che una discriminazione basata sulla disabilità, ai sensi di questa stessa direttiva, può essere constatata solo qualora il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio di cui trattasi venga patito in funzione della disabilità" (punto 29). … "Se è vero che i casi di discriminazione fondata sulla disabilità, ai sensi della direttiva 2000/78, sono, di norma, quelli in cui persone disabili sono oggetto di un trattamento meno favorevole o subiscono un particolare svantaggio rispetto a persone non disabili, la tutela conferita da tale direttiva sarebbe tuttavia attenuata se si dovesse ritenere che una fattispecie in cui una simile discriminazione si verifichi all'interno di un gruppo di persone che presentano tutte una disabilità si sottragga, per definizione, al divieto di discriminazione da essa previsto soltanto per il motivo che la differenza di trattamento ha luogo tra disabili. Ciò premesso …il principio della parità di trattamento sancito dalla direttiva 2000/78 è volto a tutelare un lavoratore che presenta una disabilità ai sensi di tale direttiva contro qualsiasi discriminazione basata su di essa, non solo rispetto ai lavoratori non disabili, ma anche rispetto agli altri lavoratori disabili" (punti 34, 35, 36).

In sostanza si può ben affermare che anche la distinzione tra persone disabili, quando è basata su criteri illegittimi e dunque, come nel caso in questione, su una riserva di cittadinanza illegittima, presenta profili di discriminatorietà "sulla base della disabilità".

5.Infine, la questione dello scorrimento verticale posto dalla Agenzia resistente non appare decisiva: lo scorrimento verticale verso una qualifica superiore integra i presupposti della procedura concorsuale secondo l'art. 52 L. n. 165/2001 e la pacifica giurisprudenza di legittimità: sarebbe dunque ammissibile la riserva di cittadinanza se ne sussistono le condizioni escludendo gli assistenti non cittadini.

Per tutte le ragioni esplicitate le domande devono essere accolte: trova accoglimento anche la domanda di cui all'art. 614 bis c.p.c.

Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza della Agenzia delle Entrate.

P. Q. M.

Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da APN - AVVOCATI PER NIENTE ODV, ASGI - ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE APS, CGIL LOMBARDIA, LEDHA - LEGA PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ APS, con ricorso depositato in data 9.06.2026 , nei confronti della AGENZIA DELLE ENTRATE, così provvede:

1) dichiara il carattere discriminatorio del bando del 15.05.2026 nella parte in cui ha previsto per la partecipazione alla selezione il requisito della cittadinanza italiana anziché i requisiti di cittadinanza e titolo di soggiorno previsti dai commi 1 e 3-bis dell'art. 38, d.lgs. 165/01; ordina alla Agenzia delle Entrate di modificare il predetto bando di selezione pubblica, prevedendo il diritto di presentare domanda per tutti i cittadini europei e per i cittadini di paesi extra UE aventi uno dei titoli di soggiorno indicati negli artt. 1 e 3-bis dell'art. 38 d.lgs. 165/01, fissando un nuovo termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle ulteriori domande; condanna l'Amministrazione convenuta a pagare alle ricorrenti l'importo di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'ordine giudiziale, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione della presente decisione;

2) condanna la Agenzia resistente a dare adeguata pubblicità al presente provvedimento a mezzo della pubblicazione sul proprio sito istituzionale entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione in questione;

3) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite delle ricorrenti che liquida in complessivi Euro 8.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.

Milano, 22.09.2026

Il Giudice